



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, D’ALIA, CHITI, SERRA,
D’AMBROSIO, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, DE SENA,
LUMIA, GARRAFFA, CECCANTI, INCOSTANTE, SCANU, PASSONI,
BIONDELLI, GHEDINI, FONTANA, BASTICO, COSENTINO, NEROZZI,
BLAZINA, ARMATO e BERTUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2011

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si interviene sull'istituto della prescrizione del reato, come modificato per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Le maggiori e più controverse novità della legge 5 dicembre 2005, n. 251, infatti, hanno riguardato proprio il sistema della prescrizione dei reati, tanto che tale legge viene comunemente definita come la «Riforma della prescrizione», ed è su tali innovazioni che il presente disegno di legge (stralcio dal disegno di legge atto Senato n. 1952) intende intervenire.

L'istituto della prescrizione, già prima dell'entrata in vigore della legge cosiddetta «ex Cirielli», necessitava di una profonda rimeditazione, che operasse un corretto bilanciamento tra l'affermazione della pretesa punitiva dello Stato e il diritto dell'imputato a un processo definito in tempi ragionevoli.

Il principio della durata ragionevole, consacrato dall'articolo 111 della Costituzione, deve infatti fungere da linea guida per il legislatore in due direzioni.

La prima è quella di provvedere a razionalizzare la «sequenza procedurale», eliminando attività o garanzie superflue ovvero meramente formali, senza intaccare il nucleo di garanzie costitutive del modello di giusto processo.

La seconda è quella di predisporre soluzioni normative volte a disincentivare comportamenti delle parti strumentali al prolungamento del processo al di là della sua ragionevole durata e, in particolare, diretti ad ottenere la prescrizione.

Il regime introdotto dalla legge n. 251 del 2005, a seguito della quale la Corte costituzionale è stata investita di numerose questioni di legittimità, lungi dal porsi in linea con tali esigenze, presenta, invece, aspetti

di irrazionalità e comporta nel concreto una riduzione dei termini di prescrizione per una serie di reati piuttosto diffusi.

È innanzitutto particolarmente incisa la fascia di reati con pena compresa tra i cinque ed i dieci anni, per i quali il termine di prescrizione viene a ridursi notevolmente.

La riduzione è netta ed evidente e non incide certamente in maniera favorevole sul sistema giudiziario.

Inoltre, a seguito della legge n. 251 del 2005 i termini massimi di prescrizione mutano in ragione della condizione di incensuratezza dell'imputato. Si attribuisce in tal modo rilievo determinante, ai fini della stessa configurabilità della responsabilità penale e della punibilità, a un elemento - quale appunto la recidiva o, viceversa, l'incensuratezza dell'imputato - del tutto esterno alla condotta e alla colpevolezza, ed espressivo solo di una forma di colpa d'autore (o per la condotta di vita), come del resto può evincersi dalla stessa collocazione sistematica dell'istituto della recidiva, all'interno della sezione codicistica relativa al reo.

Queste differenziazioni sono del tutto irragionevoli e più in generale dimostrano come un intervento sulla prescrizione, e per di più ancorato ai limiti edittali previsti per ciascun reato, poteva essere effettuato solo attraverso una completa rivisitazione del codice penale ed unitamente all'adozione di misure volte ad incidere in maniera strutturale sulle cause della lentezza dei processi penali.

Solo un intervento organico di sistema, in cui la modifica di ogni istituto si legava alle altre, avrebbe potuto evitare tali evidenti incongruenze.

L'attuale sistema di prescrizione aiuta il decorso dei tempi di prescrizione ed alimenta il sistema delle impugnazioni e, quindi, la

durata del processo. Si può fondatamente affermare che almeno il 25 per cento delle sentenze di primo grado viene impugnato e che viene proposto ricorso in Cassazione per la maggioranza delle sentenze penali di condanna confermate in appello. Questa situazione è anche la conseguenza di termini prescizionali brevi, introdotti dalla legge ex Cirrelli, quali quelli fissati soprattutto per determinate fasce di reati (ad esempio corruzione, abuso d'ufficio, criminalità economica, frodi fiscali, omicidi colposi, reati contravvenzionali), che incentivano la scelta difensiva di presentare impugnazioni. Occorre, quindi, intervenire sulla prescrizione modificandone il regime per incidere sui tempi del processo.

Il presente disegno di legge, quindi, interviene innanzi tutto modificando i termini di prescrizione, incidendo in particolare sulla notevole riduzione di tali termini prevista dalla legge del 2005; in secondo luogo, eliminando la diversità dei termini massimi di prescrizione determinata in ragione della condizione di incensuratezza o meno dell'imputato ed in terzo luogo ridisegnando le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione tenendo conto, in particolare,

da una parte della complessità e lunghezza di alcune attività processuali (perizie, estradizioni, rogatorie) e dall'altra delle «stasi processuali» riconducibili ad attività dell'imputato che potrebbero essere utilizzate in maniera strumentale rispetto all'obiettivo del prolungamento del processo.

In quest'ottica, recependo una giurisprudenza ormai consolidata della Suprema corte, si è ritenuto di prevedere che in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per Cassazione il termine di prescrizione si debba ritenere sospeso al momento della pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado (con esclusione, quindi, dei casi in cui ricorrente sia il pubblico ministero).

Parimenti, si è ritenuto opportuno prevedere che il termine prescizionale non debba decorrere nei casi di sentenza di condanna nell'ipotesi di cosiddetta «doppia conforme». In questo caso, infatti, la pronuncia che contiene un doppio accertamento di merito in ordine alla responsabilità è sicuramente connotata da una stabilità tale da superare l'opportunità di mantenere l'operatività dell'istituto della prescrizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione del reato*). - La prescrizione estingue il reato:

1) se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;

2) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

3) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

4) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

5) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

I termini di cui al primo comma sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, e sono aumentati della metà quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a delitti per i quali è contestata l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di specie diversa, per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione è rinunziabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato ovvero dal difensore munito di mandato speciale.

I reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non si prescrivono.

Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio».

2. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 158. - (*Operatività e decorrenza della prescrizione*). - La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal secondo comma.

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno

in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio.

Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:

- 1) per il tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero;
- 2) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di remissione del processo;
- 3) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti, per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;
- 4) per tutto il tempo necessario alla rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice; tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se è disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuovi;

5) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

6) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e la scadenza dei termini per l'impugnazione.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

4. All'articolo 160 del codice penale, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre la metà.

La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per Cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per Cassazione avverso una

sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero che abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso».

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».